



Comune di Carpaneto P.no

Provincia di Piacenza



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Contratto di appalto di fornitura di servizi e beni informatici e telematici nella Pubblica Amministrazione nell'ambito del finanziamento di cui al giusto decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Transizione al Digitale nr. 135 -1 / 2022 - PNRR – FINESTRA TEMPORALE n. 1 dal 19/09/2022 al 04/11/2022 ad oggetto:

ELENCO ISTANZE AMMESSE A VALERE SULL'AVVISO PUBBLICO "Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Comuni Settembre 2022".

CUP B91F22003780006

CIG 9823549914

SOMMARIO

TITOLO 1 FINALITA' E OGGETTO.....	3
Art.1 Premesse e finalità	3
Art. 2 Oggetto.....	4
Art. 3 Disposizioni sui dati.....	4
A. SICUREZZA DEI DATI	4
B. MIGRAZIONE DAL SITO ATTUALE	5
Art. 4 Formazione	5
Art. 5 Assistenza, manutenzione e continuità del servizio.....	6
Art. 6 Fasi di realizzazione del progetto	6
A. AVVIO DEL SISTEMA.....	6
B. VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA FORNITURA	6
TITOLO 2 Obblighi e condizioni di esecuzione della fornitura	7
Art. 7 Obblighi e condizioni.....	7
A. RESPONSABILE DEL PROGETTO DEL FORNITORE	7
B. OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE	7
C. CODICE DI COMPORTAMENTO	7

D. OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO.....	8
E. PROPRIETA' DEI PRODOTTI.....	8
F. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE.....	8
G. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA.....	9
ART. 8 Durata	9
Art. 9 Importo della fornitura.....	9
Art. 10 Pagamenti e Fatturazione.....	9
Art. 11 Tracciabilità dei flussi finanziari.....	10
ART. 12 Revisione dei prezzi	10
ART. 13 Modifiche e varianti in corso d'opera.....	10
Art. 14 Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito	11
Art. 15 Subappalto e sub-affidamenti	11
TITOLO 3 NORME SPECIFICHE PER IL PNRR	11
Art. 16 Obblighi derivanti dal PNRR.....	11
Art. 17 Rispetto del principio di non arrecare danno significativo (DNSH).....	12
Art. 18 Parità di genere e generazionale	12
Art. 19 Obblighi per i subappaltatori e i subcontraenti	13
TITOLO 4 RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE	13
Art. 20 Danni e responsabilità.....	13
Art. 21 Garanzie.....	13
Art. 22 Penali	14
Art. 23 Risoluzione	15
Art. 24 Recesso	16
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI.....	17
Art. 25 Definizione delle controversie.....	17
Art. 26 Pantouflage	17
Art. 27 Rinvio alla normativa vigente.....	17
Art. 28 (Trattamento dei dati personali).....	17
Art. 29 Informativa sul trattamento dei dati del Fornitore	18
Art. 30 Clausole di chiusura.....	18
Art. 31 – Adempimenti e dichiarazioni in materia di conflitto di interessi, trasparenza, anticorruzione	19

PREMESSO CHE:

- il Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale ha pubblicato gli avvisi relativi alle seguenti misure:

- 1.2 Abilitazione e facilitazione migrazione al Cloud - € 500 milioni
- 1.4.1 Esperienza dei servizi pubblici - € 400 milioni
- 1.4.3 Adozione PagoPA e app IO - € 200 milioni (PagoPA) e € 90 milioni (app IO)
- 1.4.4 Adozione identità digitale - € 100 milioni
- 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati" Comuni Ottobre 2022
- possono presentare proposte sui diversi avvisi esclusivamente i Comuni, come indicato nei bandi pubblicati;
- Dato atto che il comune di Carpaneto Piacentino ha presentato la candidatura per il seguente avviso:
 - 1.4.1 Esperienza dei servizi pubblici
- con Decreto di approvazione n. 135 - 1 / 2022 - PNRR – FINESTRA TEMPORALE n. 1 dal 19/09/2022 al 04/11/2022 il Dipartimento per la trasformazione digitale ha approvato la candidatura all' Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Comuni Settembre 2022”;
- con determinazione nr. 310 del 06/06/2023 il comune di Carpaneto Piacentino ha aggiudicato la realizzazione delle attività oggetto del presente contratto;

TRA

Il Comune di Carpaneto Piacentino d'ora in avanti “Amministrazione” con sede in Piazza XX Settembre, 1 – C.F. 00150060333

E

la **ditta KIBERNETES S.R.L.** con sede d'ora in avanti “Fornitore” (P.iva 01190430262) con sede in con sede Via Galileo Galilei, 1 31057 Silea (TV)

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

TITOLO 1 FINALITA' E OGGETTO

Art.1 Premesse e finalità

1. Il Comune di Carpaneto Piacentino ha presentato istanza di finanziamento in data 21/09/2022 all'Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Comuni Settembre 2022, sulla piattaforma <https://areariservata.padigitale2026.gov.it/>, a seguito della quale è risultato beneficiario di finanziamento con decreto di approvazione della PDCM n. 135 - 1 / 2022 – PNRR FINESTRA TEMPORALE n. 1 dal 19/09/2022 al 04/11/2022. Con il presente contratto si intende perseguire il raggiungimento degli obiettivi richiesti dall'avviso sopra citato, nell'ambito della trasformazione digitale e nel contesto del PNRR, Missione 1.
2. Sono allegati al contratto i documenti elencati al successivo art. 32 del presente documento, che, anche se non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante ed essenziale.
3. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore si dichiara edotto di tutta la documentazione riferita al predetto avviso con particolare attenzione ai requisiti di asseverazione che dovranno essere garantiti dal fornitore. (vedi anche art. 1 dell'allegato tecnico);
4. Il mancato asseveramento degli obiettivi di cui all'Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Comuni Settembre 2022 da parte Dipartimento alla Transizione Digitale che comporti l'esclusione dal finanziamento previsto, costituisce a tutti gli effetti inadempimento contrattuale.

Art. 2 Oggetto

1. Il contratto ha per oggetto i servizi e/o le forniture (d'ora in avanti solo "**forniture**") oggetto dell'avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Comuni Settembre 2022, pubblicato su piattaforma <https://areariservata.padigitale2026.gov.it/> in data 21/09/2022, descritti nell'art. 1 dell'allegato tecnico.
2. In particolare, i servizi previsti sono di due tipologie:
 - realizzazione del sito istituzionale del Comune;
 - digitalizzazione di uno o più servizi che il Comune eroga ai propri cittadini.

Art. 3 Disposizioni sui dati

A. SICUREZZA DEI DATI

1. Il Fornitore si obbliga a rispettare quanto segue:
 - essere qualificati nei servizi cloud per la Pubblica Amministrazione secondo quanto disposto dal Decreto direttoriale Prot. N. 5489 del 08/02/2023 dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, o, in alternativa essere qualificati nel Market Place di AgID e provvedere entro il 31/07/2023 alla transizione al nuovo sistema di qualificazione dei servizi cloud pubblici secondo quanto disposto dal Decreto direttoriale Prot. N. 5489 del 08/02/2023.
 - restare qualificati nei servizi cloud per la Pubblica Amministrazione secondo quanto disposto dal Decreto direttoriale Prot. N. 5489 del 08/02/2023 dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, per la durata del contratto;
 - essere e restare qualificato da AgID per la durata del contratto e pubblicato nel cloud Marketplace della PA, quindi dovrà essere conforme a una serie di requisiti organizzativi, di sicurezza, di performance e scalabilità, interoperabilità e portabilità fissati dalle circolari Agid n. 2 e n. 3 del 9 aprile 2018. Questo rientra nella strategia Cloud della Pa delineata da AgID in coerenza con gli obiettivi del Piano Triennale per l'Informatica Pubblica per favorire l'adozione del modello del Cloud Computing nelle Amministrazioni italiane; .
 - erogare la soluzione tramite apparati installati presso datacenter ubicati sul territorio nazionale o della Unione Europea (Ai sensi dell'Art. 1, par. 3 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio). Tale ubicazione deve essere chiaramente indicata insieme ad una descrizione delle infrastrutture di cui è composto il datacenter;
 - impedire il trasferimento dei dati in datacenter ubicati in Paesi terzi esterni all'Unione Europea in quanto verrebbe a mancare la possibilità di controllo e verifica da parte del "Titolare del Trattamento dei Dati", del Comune di Carpaneto Piacentino, sull'esistenza delle condizioni di adeguatezza e delle garanzie previste dal GDPR da parte del Paese terzo, né per verificare a tutti gli effetti la compliance del CSP (Cloud Service Provider) alla normativa;
 - garantire la continuità operativa della soluzione attraverso la messa in atto di misure, procedure ed apparati finalizzati all'adozione di piani specifici di Business Continuity e di Disaster Recovery;
2. Per una maggiore garanzia della sicurezza dei dati gestiti attraverso la soluzione, l'Amministrazione deve poter avere o eseguire copia integrale e utilizzabile della banca dati.
3. I dati rimangono di proprietà dell'Amministrazione che ne deve tornare in pieno possesso in caso di risoluzione del contratto di servizi.

4. Nel caso in cui al Fornitore subentri altro operatore economico (per scadenza del termine contrattuale, risoluzione, recesso, ecc.), il Fornitore dovrà collaborare con il subentrante per garantire una rapida conversione degli archivi, fornendo al subentrante tutte le informazioni necessarie e facilmente interpretabili ed utilizzabili alla corretta conversione degli archivi. Non devono essere quindi messe in opera possibili strategie di Lock-in e per tale motivo il Fornitore della soluzione in oggetto rilascia una dichiarazione di effettiva disponibilità a favorire la migrazione della intera banca dati del Comune in caso di cambio fornitore allegata al presente contratto.
5. Deve essere possibile per l'Amministrazione poter eseguire *dump* periodici della intera banca dati.

B. MIGRAZIONE DAL SITO ATTUALE

1. Il fornitore deve provvedere alla migrazione dei contenuti dal sito attuale al sito realizzato o in alternativa il caricamento (anche manuale) dei contenuti per il popolamento del sistema di content management anche attraverso l'incontro con il personale del Comune per il recupero dei dati necessari alla configurazione del CMS;
2. Il Fornitore mette a disposizione un Responsabile di Progetto che coordinerà, oltre alle attività contrattuali, le attività di migrazione dei contenuti;
3. Il Fornitore dovrà altresì costantemente monitorare che il popolamento dei contenuti avvenga conformemente agli obiettivi del PNRR e al superamento delle verifiche di asseverazione;
4. Sono esclusi dalla migrazione gli archivi delle sezioni "eventi e "notizie" di portali in dismissione.

Art. 4 Formazione

1. La fornitura comprende anche l'erogazione di attività di formazione così strutturate:
 - a. **attività di formazione specialistica ICT** (1 sessione di formazione da remoto di almeno 4 ore) orientata all'amministrazione del sistema per la redazione delle istanze o di parti più strutturali;
 - b. **attività di formazione ordinaria** per il personale dell'amministrazione che dovrà operare con i nuovi moduli software oggetto della fornitura e così strutturata:
 - un incontro presso l'Ente di analisi dei dati (in presenza di 6 ore);
 - 3 sessioni di formazione di 6 ore ciascuna in presenza presso L'Ente con le modalità tipiche del "training on the job", affiancando direttamente sul posto di lavoro un gruppo di utenti, funzionalmente omogeneo;
 - 3 sessioni ulteriori da remoto di 4 ore ciascuna.
2. Le attività di formazione potranno essere diversamente modulate, a seconda delle esigenze del personale e dell'Ente e mantenendo inalterato il numero complessivo delle giornate/ore;
3. **Entro 30 giorni** dalla stipulazione del contratto, il Fornitore **presenterà un proprio piano generale di formazione** suddiviso per i moduli definiti in accordo con il Responsabile di Progetto indicato dall'Amministrazione.
4. La fruizione delle sessioni di formazione sarà concordata compatibilmente con la disponibilità degli uffici comunali rimanendo comunque nei tempi previsti per l'avvio della soluzione.
5. La formazione deve essere erogata presso i locali dell'Amministrazione, a meno di impedimenti delle normative anti COVID-19 suddette, e deve coprire la totalità delle funzionalità applicative offerte con la soluzione.
6. Oltre alle modalità di erogazione della formazione ordinaria il fornitore dovrà prevedere alla redazione e consegna di moduli formativi, FAQ, tutorial ed un dettagliato manuale utente (tutto in lingua italiana).
7. Le attività di formazione saranno finalizzate al trasferimento delle competenze in relazione all'amministrazione, alla gestione e alla conduzione dei servizi oggetto del presente contratto;
8. Il Fornitore mette a disposizione un Responsabile di Progetto che coordinerà, oltre alle attività contrattuali, le attività di formazione, indicando il personale coinvolto nella formazione in

relazione ad ogni singolo modulo, e consegnando all'Amministrazione i curricula di tale personale a comprova del possesso di una adeguata professionalità.

9. L'Amministrazione individuerà un Responsabile del Progetto e un referente per la redazione dei contenuti e ne darà comunicazione al Fornitore.

Art. 5 Assistenza, manutenzione e continuità del servizio

1. Per quanto concerne gli obblighi di assistenza, manutenzione e continuità del servizio è fatto rinvio all'art. 8 dell'allegato tecnico (allegato B) , parte integrante e sostanziale del presente contratto.
- 2.

Art. 6 Fasi di realizzazione del progetto

A. AVVIO DEL SISTEMA

1. Nella fase di avvio del sistema il Fornitore dovrà garantire la esatta esecuzione delle prestazioni elencate all'art. 2 e 3 dell'allegato tecnico al contratto.
2. La fase di avvio dovrà essere completata **entro il 30/11/2023** e, solo per cause di forza maggiore e dopo autorizzazione del Responsabile di Progetto dell'Ente, le attività potranno proseguire oltre tale termine, ma dovranno in ogni caso concludersi entro 7 mesi (210 gg) a decorrere dalla data di stipula del contratto.
3. Le attività della fase di avvio dovranno essere svolte ordinariamente durante gli orari di apertura degli uffici. Potranno essere concordati tra le parti interventi da effettuarsi al di fuori degli orari di lavoro e in giorni festivi, nei casi in cui in questo modo si diminuiscano i tempi di fermo degli uffici. Il Fornitore si impegna a rispettare incondizionatamente le indicazioni dell'Ente e tali attività non comporteranno per l'Ente alcun onere aggiuntivo.
4. L'Amministrazione, qualora necessario, si impegna a garantire l'accesso e la permanenza nei locali secondo la pianificazione delle attività concordata con il Fornitore.
5. Le attività di avvio del sistema, così come tutte le attività previste dal presente contratto, non dovranno interrompere le normali attività lavorative svolte dal personale dell'Ente. Deve quindi essere garantita la continuità operativa di tutti gli uffici interessati.
6. Il Fornitore presenterà **un piano operativo entro 30 giorni lavorativi dalla stipula** del presente contratto contenente il crono-programma dettagliato delle attività necessarie per mettere a regime l'applicativo. Il piano è approvato dal Responsabile del Progetto incaricato dalla Amministrazione il quale potrà fornire indicazioni alle quali il Fornitore è tenuto ad adeguarsi.
7. Per non incorrere in interruzioni di servizio il Fornitore dovrà eseguire lo switch-off dei vari moduli avviare la messa in esercizio delle nuove procedure entro il **20/12/2023**;
8. Inoltre e in ogni caso il fornitore si impegna al rispetto delle scadenze previste dal PNRR garantendosi **un congruo periodo di sicurezza, rispetto alla scadenza prevista, comunque non inferiore a 60 gg.** per le eventuali osservazioni che il Dipartimento Transizione Digitale dovesse avanzare in fase di verifica e/o asseverazione a cui il fornitore dovrà far fronte con la massima sollecitudine e urgenza.

B. VERIFICA DI CONFORMITA' DELLA FORNITURA

1. All'esito della messa in esercizio del sistema sarà eseguita la verifica di conformità per tutti i sistemi forniti e resi operativi. A tal fine il Fornitore dovrà fornire la certificazione di aver ottemperato a quanto richiesto dal PNRR.
2. Il Fornitore dovrà durante tutte le fasi di implementazione del progetto monitorare la conformità ai requisiti dell'Avviso PNRR anche attraverso lo strumento di verifica messa a disposizione dal Dipartimento della Trasformazione al Digitale (App di asseverazione); qualora le prove funzionali

- e diagnostiche indichino anomalie, il Fornitore dovrà prenderle in carico con la massima urgenza e sollecitudine e provvedere alla risoluzione entro il termine di tre giorni lavorativi e comunque non oltre il termine di invio di richiesta di asseverazione in Padigitale2026.it
3. Il Fornitore dovrà costantemente monitorare le scadenze previste per la realizzazione del progetto e mettere in campo tutte le azioni utili al rispetto dei termini dell'avviso oggetto del presente contratto;
 4. Il Fornitore dovrà assistere e fornire supporto all'Amministrazione in tutte le attività di verifica che il DTD richiederà in fase di asseverazione fino all'erogazione del finanziamento.

TITOLO 2 OBBLIGHI E CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

Art. 7 Obblighi e condizioni

A. RESPONSABILE DEL PROGETTO DEL FORNITORE

1. Al fine di attuare, controllare e coordinare le attività di realizzazione del servizio, prima dell'inizio delle attività, entro cinque giorni dalla stipulazione del contratto, il Fornitore designa, dandone comunicazione scritta all'Amministrazione, un Responsabile di Progetto, il quale avrà specifico compito di rappresentare ed impegnare il Fornitore per tutte le attività inerenti alla fornitura della soluzione oggetto di affidamento;
2. Il Responsabile di Progetto del Fornitore sarà l'unico interlocutore e referente del Responsabile di Progetto dell'Amministrazione (RUP) e dei suoi collaboratori ogni qualvolta si presentino problematiche relative alla fornitura.
3. Il Fornitore dovrà anche comunicare i nominativi del personale tecnico di riferimento per i vari moduli che fanno parte della soluzione proposta. Tale personale indicato dovrà avere conoscenze specifiche relativamente alla gestione dei moduli a cui sono preposti.

B. OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna anche a:
 - a. effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessari per la realizzazione dello stesso secondo quanto precisato nel presente contratto.
 - b. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza (manuali operativi interni e sistemi di sicurezza gestione dati).
 - c. osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione.
 - d. comunicare tempestivamente all'Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'appalto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili.
 - e. fornire un recapito cellulare del Responsabile di Progetto.
 - f. comunicare all'Amministrazione un indirizzo di PEC attraverso il quale l'Amministrazione potrà inviare comunicazioni ufficiali al Fornitore, incluse contestazioni e reclami.

C. CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.;

2. Il Fornitore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.
3. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 sopra richiamato può costituire causa di risoluzione del contratto.
4. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto al Fornitore il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

D. OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sindacati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di validità del contratto.
5. Il Fornitore si obbliga a rispondere dell'osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori, sub-affidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato.

E. PROPRIETA' DEI PRODOTTI

1. Il Fornitore resterà proprietario delle soluzioni software utilizzate per l'erogazione del servizio richiesto.
2. Le informazioni contenute nella banca dati del servizio resteranno di proprietà dell'Amministrazione.

F. BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore si assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi, software o per adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi e diritti d'autore).
2. Qualora venga da terzi promosso nei confronti dell'Amministrazione un procedimento giudiziario in cui si affermi che una o più delle soluzioni e/o l'uso di esse costituisca violazione di un diritto di proprietà industriale, ovvero analoga violazione sia altrimenti contestata all'Amministrazione, quest'ultima dovrà darne avviso al Fornitore, utilizzando l'indirizzo PEC fornito dallo stesso, entro 180 giorni dalla notificazione dell'atto introduttivo dell'azione giudiziaria o dalla notizia della contestazione.
3. In tal caso, sarà obbligo del Fornitore intervenire in giudizio o in ogni altra sede, tenendo indenne e manlevata l'Amministrazione rispetto ad ogni possibile conseguenza pregiudizievole.
4. Fermi, in ogni caso, gli obblighi del Fornitore di risarcire il danno subito dall'Amministrazione, nonché di corrisponderle il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in giudizio, ove con

sentenza (anche non definitiva) o con accordi transattivi, venga inibito l'uso, da parte dell'Amministrazione, della soluzione hardware/software oggetto di gara o di parti di essa per violazione di brevetto o altro diritto di proprietà industriale di terzi, il Fornitore dovrà, a proprie spese, a scelta insindacabile dell'Amministrazione ed entro il termine da essa assegnato, alternativamente:

- a. procurare ad essa il diritto di continuare ad usare le soluzioni oggetto della sentenza o transazione;
- b. sostituire o modificare le soluzioni oggetto della sentenza o transazione, così da eliminare l'accertata violazione.

G. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.
3. L'obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengono di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.
5. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali.

ART. 8 Durata

1. Il contratto si conclude con l'asseverazione positiva e senza riserve del Dipartimento e con l'effettivo incasso del finanziamento.

Art. 9 Importo della fornitura

1. L'importo del contratto è di euro **29.700,00. oltre iva IVA.**

Art. 10 Pagamenti e Fatturazione

1. Il pagamento dell'importo contrattuale avverrà secondo le seguenti modalità;
 - La fatturazione dovrà essere successiva all'effettivo trasferimento e incasso a favore del comune di Carpaneto P.no delle risorse economiche previste nell'avviso PNRR da parte del Dipartimento della Transizione al Digitale (DTD);
 - È ammessa, ai sensi dell'art 35 comma 18 del d.lgs 50/2016, l'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale subordinata alla costituzione di una fideiussione bancaria o assicurativa conforme al modello previsto negli allegati al Decreto 16 settembre 2022, nr. 193, d'importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso s'interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della

prestazione; anche in questo caso la fatturazione e il pagamento del saldo avverrà successivamente al trasferimento delle risorse da parte del DTD.

2. Le fatture elettroniche dovranno necessariamente recare obbligatoriamente i seguenti elementi essenziali:
 - Titolo del progetto
 - Descrizione dei beni e servizi acquisiti riconducibili alle voci di costo del progetto approvato
 - Estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce
 - Importo con imponibile distinto dall'IVA nei casi previsti dalla legge
 - Data di fatturazione
 - Estremi identificativi dell'intestatario
 - Estremi identificativi del conto corrente del Fornitore
 - Riconducibilità all'intervento finanziato (presenza di CUP e CIG)
 - Riferimento al finanziamento da parte dell'Unione Europea e all'iniziativa Next generation EU (utilizzando la dicitura "finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU");
 - Riferimento alla missione / componente / investimento / misura del PNRR
3. Le fatture dovranno essere intestate a Comune di Carpaneto Piacentino;
4. Il pagamento delle fatture, al netto di eventuali penali che dovessero essere comminate, avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica.
5. Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti.

Art. 11 Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art. 3 della L. n. 136/2010 e si impegna a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ed eventualmente le relative modifiche.
2. Il Fornitore si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il presente Contratto verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 12 Revisione dei prezzi

1. La durata delle attività e la natura delle prestazioni non rende applicabile a questo contratto l'istituto della revisione dei prezzi.

ART. 13 Modifiche e varianti in corso d'opera.

2. Le modifiche e le varianti in corso d'opera sono ammesse alle condizioni di cui all'Art.106 del d.lgs. n. 50 del 2016.
3. La Amministrazione si riserva di esercitare, nel corso della durata del Contratto:
 - a. la facoltà di richiedere al Fornitore di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'Art. 106, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali;

- b. limitatamente al tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, la facoltà di prorogare il Contratto ai sensi dell'articolo 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016, agli stessi prezzi, patti e condizioni, riservandosi di richiederne di più favorevoli.

Art. 14 Divieto di cessione del Contratto – Cessione del credito

1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
3. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall'Art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 15 Subappalto e sub-affidamenti

1. Il Fornitore in sede di offerta ha dichiarato di non ricorrere al subappalto.

TITOLO 3 NORME SPECIFICHE PER IL PNRR

Art. 16 Obblighi derivanti dal PNRR

1. Il Fornitore è tenuto al rispetto delle norme e degli obblighi previsti dal Piano Nazionale per la Resistenza e Resilienza e pertanto dovrà:
 - a. osservare le indicazioni di cui all'Art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il rispetto del principio di "*Non arrecare un danno significativo – Do No Significant Harm*" (di seguito, "DNSH") a norma del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;
 - b. rispettare tutte le specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR, al fine di contribuire alla parità di genere e alle pari opportunità;
 - c. rispettare i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*);
 - d. garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento della prestazione, la condivisione di tutte le informazioni ed i documenti necessari, anche al fine di consentire all'Amministrazione di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati al progetto e di garantire un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle attività oggetto del Contratto.
2. Il Fornitore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile adottato dall'Amministrazione, conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.
3. Il Fornitore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati all'intervento con la produzione di tutta la documentazione probatoria pertinente.
4. Il Fornitore si obbliga a manlevare l'Amministrazione da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dall'inadempimento o ritardato adempimento delle attività, quali la perdita del

finanziamento assegnato dall'Unione europea per mancato rispetto dei vincoli temporali assunti dallo Stato italiano.

5. Il Fornitore non dovrà altresì concorrere ad attività che comportino irregolarità essenziali non sanabili oppure violare leggi, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti;

Art. 17 Rispetto del principio di non arrecare danno significativo (DNSH)

1. In base alla previsione del Decreto del Capo Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, n. 195/2022 recante “*Modifica dell’Allegato 4 (DNSH) degli Avvisi, pubblicati sulla Piattaforma PA digitale 2026, a valere sull’Investimento 1.2 e sulle Misure 1.3.1, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.5 della Missione 1 Componente 1 del PNRR a titolarità del Dipartimento per la trasformazione digitale*”, e al conseguente “*Allegato 4 - Aggiornamento dicembre 2022 NON APPLICABILITA’ MICI 1.3 - 1.4*” che richiama la Circolare del 13 ottobre 2022 “*Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)*” della Ragioneria Generale dello Stato, le parti danno atto che per le misure 1.3.1, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4 e 1.4.5 non è necessaria la compilazione delle Checklist DNSH.

Art. 18 Parità di genere e generazionale

1. Nel caso in cui il Fornitore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a cinquanta (50), il Fornitore stesso è obbligato a consegnare all’Amministrazione la relazione di cui all’articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 prima della stipula del presente contratto;
2. Nel caso in cui il Fornitore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), il Fornitore stesso è obbligato a consegnare all’Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la relazione di cui all’articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021, (i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
3. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l’impossibilità per il Fornitore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).
4. Nel caso in cui il Fornitore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), il Fornitore stesso è obbligato a consegnare all’Amministrazione, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto, la documentazione di cui all’articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021 (i.e., (i) certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
5. Il Fornitore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del Contratto, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, il Fornitore nel caso in cui per lo

svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione), che all'occupazione femminile.

Art. 19 Obblighi per i subappaltatori e i subcontraenti

1. Il Fornitore si obbliga a far rispettare ai subappaltatori e ai subcontraenti i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “*Do No Significant Harm*” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. *Tagging*), della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021.

TITOLO 4 RESPONSABILITÀ DEL FORNITORE

Art. 20 Danni e responsabilità

1. Il Fornitore è responsabile dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto. Si obbliga all'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge, di regolamenti concernenti il servizio stesso nonché di quelle previste nel presente contratto.
2. Il Fornitore solleva l'Amministrazione da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi comunque connessa alla realizzazione ed all'esercizio delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà dunque derivare a carico dell'Amministrazione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente servizio. Il Fornitore è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, all'Amministrazione ed al suo personale, ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente diffuse dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi di cui all'oggetto.

Art. 21 Garanzie

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 10 del presente contratto non è richiesta, a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali, la costituzione della garanzia definitiva di cui all'art 103 del D.lgs 50/2016 in quanto il fornitore, di comprovata esperienza nel settore, ha chiesto di essere esonerato a fronte di un miglioramento del prezzo già recepito all'art. 9 del presente contratto;
2. Viene consegnata la garanzia (indicare anagrafica, massimale) responsabilità civile verso terzi (RCT): per danni arrecati a terzi, compresa l'Amministrazione, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, in dipendenza del presente contratto, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata, nonché responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (RCO) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro

addetti all'attività svolta, inclusi soci lavoratori, prestatori d'opera parasubordinati, e comunque tutte le persone per le quali sussista l'obbligo di assicurazione obbligatoria INAIL, dipendenti e non, delle quali il Fornitore si avvalga, in relazione a tutte le operazioni ed attività connesse al presente contratto.

3. Il Fornitore ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia in caso di escussione totale o parziale da parte dell'Amministrazione durante il periodo di validità della stessa.
4. La prestazione della garanzia, ai sensi del presente articolo, non limita l'obbligo del Fornitore di provvedere all'integrale risarcimento dei danni, anche ove gli stessi siano di valore superiore all'importo garantito.
5. In ogni caso, il Fornitore che affida la fornitura dei servizi a terzi, anche qualora autorizzato dall'Amministrazione, è ritenuto responsabile principale per l'adempimento delle proprie obbligazioni derivanti dal presente contratto di fornitura e per gli atti, disservizi, omissioni o negligenze dei subcontraenti.

Art. 22 Penali

1. L'inadempimento degli obblighi posti a carico del Fornitore comporta l'applicazione di penali ai sensi degli articoli 1382 e seguenti del codice civile.
2. La penale per inadempimento di cui agli artt. 16 (**Obblighi derivanti dal PNRR**), 17 (**DNSH**) e 18 (**Parità di genere e generazionale**) è quantificata in una somma di denaro pari al 20% dell'importo contrattuale;
3. La penale per inadempimento viene disciplinata come segue:
 - a. l'inadempimento sussiste quanto il Fornitore non esegue esattamente, in tutto o in parte, le obbligazioni assunte; l'inadempimento è tale anche se non assume il carattere della definitività;
 - b. la penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno;
 - c. rimane comunque risarcibile, indipendentemente ed autonomamente rispetto alla penale come sopra convenuta, il danno ulteriore causato da dolo o colpa grave del soggetto obbligato;
 - d. presupposto per l'applicazione della penale è l'imputabilità dell'inadempimento al debitore, rimanendo esclusa la sua applicazione laddove l'inadempimento derivi da impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore;
 - e. in caso di inesattezza dell'adempimento, la penale è comunque dovuta nella misura come sopra fissata, salva diversa valutazione da effettuarsi d'accordo tra le parti o, in mancanza, l'eventuale riduzione ai sensi dell'articolo 1384 del codice civile;
 - f. la penale è dovuta, a seguito del verificarsi degli eventi sopra descritti, anche in difetto di formale costituzione in mora del debitore;
 - g. a seguito del verificarsi dell'inadempimento come sopra descritto la penale è immediatamente esigibile, anche attraverso l'escussione della garanzia di cui all'Art. 103 del D.lgs. 50/2016, e da tale momento decorreranno, sulla medesima penale come sopra quantificata, gli interessi moratori sin d'ora determinati ai sensi dell'Art. 5 del D.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 oppure, se ne ricorre il caso dalla garanzia di cui all'art 35 comma 18 del d.lgs 50/2016 e del precedente art. 10 del presente contratto;
4. Il ritardo delle attività compromettenti l'asseverazione e la verifica del DTD costituisce ugualmente inadempimento delle obbligazioni assunte e prevede una penale quantificata parimenti nel 20% dell'importo contrattuale
5. In caso di non rispetto delle scadenze e dei termini di cui all'art. 6 la penale è quantificata ai sensi dell'Art. 113-bis, comma 4, del D.lgs. 50/2016 in misura giornaliera dello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto

- ammontare netto contrattuale]; l'accettazione della prestazione tardiva non fa venir meno il diritto alla penale;
6. Nel caso di violazione degli obblighi previsti dagli artt. 16,17 e 18 (obblighi specifici per il PNRR) si applicano le seguenti disposizioni:
 - a. In caso di violazione dell'obbligo previsto all'art. 18 (produrre la relazione di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021) è prevista l'applicazione di una penale pari allo 0,6 per mille (in lettere zovovirgolasei per mille) sull'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo. La violazione dell'obbligo di produzione della relazione di genere comporta inoltre l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC;
 - b. In caso di violazione dell'obbligo previsto all'art. 18... (produrre la certificazione di cui all'art. 47, comma 3-bis del D.L. n. 77/2021) è prevista l'applicazione di una penale pari allo 0,6 per mille (in lettere zovovirgolasei per mille) sull'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo;
 - c. In caso di mancato rispetto della quota minima del 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, è prevista l'applicazione di una penale pari all'1 per mille (in lettere uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni punto percentuale non rispettato.
 1. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 47, comma 9, del D.L. 77/2021, l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. 50/2016, e contestualmente alla comunicazione ai Ministri o autorità delegati per le pari opportunità e la famiglia, per le politiche giovanili e il servizio civile universale, per le politiche in favore della disabilità, dei rapporti e delle relazioni di cui all'art. 47, commi 2, 3 e 3-bis del D.L. 77/2021.
 2. Ai sensi dell'art. 47 comma 9 del D.L.77/2021 i rapporti e le relazioni di cui ai commi 2,3 e 3 bis del medesimo articolo 47 saranno altresì pubblicati sul profilo Amministrazione Trasparente dell'Ente.

Art. 23 Risoluzione

1. Costituiscono condizioni di risoluzione di diritto o clausola risolutiva espressa le seguenti cause:
 - il mancato rispetto dei termini di intervento e consegna beni e servizi;
 - la consegna di beni o realizzazione di servizi e attività di qualità inferiore rispetto a quelli forniti richiesti;
 - il mancato adeguamento agli obblighi di conformità della fornitura del servizio nel caso in cui sia stato verificato che l'Operatore economico non esegue la prestazione con le modalità stabilite nel presente contratto;
 - la mancata sostituzione dei beni affetti da vizi o il mancato rimborso o riparazione degli stessi;
 - la reiterata violazione delle norme del presente contratto;
 - il mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori della ditta fornitrice);
 - asseverazione con esito negativo (anche parziale) del Dipartimento della Transizione al Digitale che comprometta l'erogazione del finanziamento di cui all'avviso PNRR oggetto del presente contratto.

Resta inteso che, comunque, il mancato collaudo/asseverazione comporta l'applicazione di una penale pari al 10% dell'importo contrattuale, che potrà essere riassorbita dalla penale

- complessiva maturata a causa del ritardo ove la penale complessiva sia maggiore delle penali maturate a causa di mancata accettazione;
2. Sono cause di risoluzione espressa del contratto l'accertamento delle condizioni previste dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, previo espletamento delle procedure ivi indicate.
 3. Qualora l'Amministrazione proceda a dare esecuzione alla clausola risolutiva espressa deve darne comunicazione in maniera inequivocabile con lettera inviata all'indirizzo PEC del fornitore o lettera A.R.;
 4. È – in ogni caso – motivo di risoluzione espressa:
 - a. l'accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in sede di gara e nell'esecuzione del contratto, comprese quelle riferite ai requisiti generali e speciali, salva e impregiudicata l'applicazione dell'articolo 76, del D.P.R. n. 445/2000;
 - b. la violazione delle norme di sicurezza, contributive, assicurative, fiscali dei propri dipendenti;
 - c. il mancato avvio dell'esecuzione del contratto nei termini e secondo le modalità indicate dal Responsabile unico del procedimento;
 - d. il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto, ovvero l'accertamento che nei contratti dell'Operatore economico con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, non sia inserita una clausola sull'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ovvero la mancata comunicazione dell'inadempimento del subappaltatore o subcontraente della filiera delle imprese, a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, della legge n. 136/2010;
 5. L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto qualora le piattaforme e/o gli applicativi messi a disposizione comportino l'impossibilità di realizzazione dell'oggetto negoziale o risultino inadatti alla loro destinazione; diversamente può chiedere l'eliminazione dei difetti a spese dell'Operatore economico o la riduzione del prezzo (ex artt. 1668 e 2226 c.c.).

Art. 24 Recesso

1. L'Amministrazione ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con PEC, nei casi di:
 - a. giusta causa;
 - b. mutamenti di carattere organizzativo dell'Amministrazione, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni;
 - c. reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore e salvo che la prosecuzione dell'esecuzione del Contratto non sia comunque possibile sulla base della normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica;
 - b. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.
3. Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione dei servizi effettivamente eseguiti, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria,

ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Codice Civile.

4. Dalla data di efficacia del recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali con modalità tali da garantire tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Amministrazione o causare interruzioni di funzioni e servizi.
5. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi del presente articolo, l'Amministrazione ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore tramite PEC. In tal caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione.
6. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 5, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente ed a regola d'arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, nonché a quant'altro previsto dall'articolo 109, commi 1 e 2 del Codice.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 Definizione delle controversie

1. Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Piacenza, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

Art. 26 Pantouflage

1. Il Fornitore dichiara di ben conoscere l'Art. 1338 del Codice Civile e che non sussistono le cause di nullità di cui all'Art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 190/2012 che prevede il divieto del cosiddetto "pantouflage – revolving doors".

Art. 27 Rinvio alla normativa vigente

1. Per quanto non previsto nel presente Contratto si fa riferimento al D.lgs. 18/04/2016, n. 50 -"Codice dei Contratti Pubblici", al Regolamento di Esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture approvato con D.P.R. n. 207 del 10/10/2010 nelle sue parti attualmente in vigore, al D.M. 07/03/2018 n. 49, al D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e di tutte le Leggi e Norme vigenti sulla prevenzione infortuni e sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri, al Codice delle Leggi Antimafia D.lgs. 06/09/2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni, al Codice Civile, alle altre Norme vigenti in materia e alle altre disposizioni di Legge in vigore.

Art. 28 (Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.
2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.
3. L'Amministrazione, relativamente alle attività di cui al presente Contratto, è Titolare del

trattamento.

4. Il Fornitore è nominato Responsabile del trattamento ex art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016," del trattamento dei dati personali in relazione all'erogazione delle forniture nel quadro dell'esecuzione del contratto con il titolare, ai patti e alle condizioni di cui all'allegato E) al presente contratto.

Art. 29 Informativa sul trattamento dei dati del Fornitore

1. Per la esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto, con riferimento ai dati ed alle informazioni fornite dal Fornitore all'Amministrazione, anche sotto forma documentale, e che rientrano nell'ambito di applicazione del D.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali, si precisa quanto segue:
 - Finalità del trattamento - In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:
 - a. I dati comunicati vengono acquisiti ai fini della esecuzione delle prestazioni disciplinate nel presente contratto e, in particolare, ai fini della esecuzione delle prestazioni contrattuali nonché in adempimento di precisi obblighi di legge, compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale;
 - b. Categorie particolari di dati personali (cd. Dati sensibili di cui all'art. 9, comma 1, Regolamento UE 2016/679): i dati forniti dal Fornitore non rientrano tra i dati classificabili come "sensibili";
 - Modalità del trattamento dei dati - Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
 - Diritti del Fornitore - Relativamente ai suddetti dati, al Fornitore, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui al citato decreto legislativo. Acquisite le suddette informazioni con la sottoscrizione del Contratto ed eventualmente nella fase di esecuzione dello stesso, egli acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.
2. Si precisa, altresì, che l'Amministrazione dovrà utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.

Art. 30 Clausole di chiusura.

1. L'Amministrazione consegna, se richiesto ai sensi di legge, al Fornitore il Documento Unico di Valutazione del Rischio (DUVRI), ai sensi dell'Art. 26, comma 3, del D.lgs. n. 81/2008, dove sono evidenziate le possibili interferenze con l'operatività degli uffici dell'Amministrazione e le principali prescrizioni da osservare a garanzia della sicurezza di tutto il personale (allegato al presente contratto)
2. Il Responsabile della sicurezza informatica e accessibilità dei dati dell'Amministrazione è il Funzionario del servizio Informatico Associato Geom. Stefano FAvari (indicare qualifica).
3. Ogni forma di integrazione e/o modificazione del presente contratto può avvenire ed essere provata solo in forma scritta.
4. Ogni comunicazione s'intende notificata alla Parte con l'arrivo presso l'indirizzo eletto mediante PEC).
5. Il Fornitore è informato delle misure previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Codice di comportamento adottati rispettivamente con atti dell'Amministrazione nr. Del. G.C. nr. 35 del 28/04/2022 e Del. Giunta Unione nr. 45 del

20/04/2023, impegnandosi al pieno rispetto di quanto stabilito, consapevole che la violazione può dar corso alla risoluzione del contratto. Fanno parte del presente contratto i seguenti gli atti di cui all'art. 32 anche se non materialmente allegati.

6. Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti e conseguenti, sono a totale carico del Fornitore senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell'IVA verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed aggiunte.
7. Il contratto è registrato solo in caso d'uso. Ai fini della tassa di registro, trattandosi di prestazione di servizi soggetta ad IVA, ai sensi dell'articolo 40, del D.P.R. n. 131/1986, le Parti chiederanno che la registrazione del presente atto abbia luogo a tassa fissa, nonché tutte le altre agevolazioni di legge;

Art. 31 – Adempimenti e dichiarazioni in materia di conflitto di interessi, trasparenza, anticorruzione

1. L'Appaltatore, con sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art.53, comma 16-ter del D.Lgs. n.165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche Amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
2. Il Responsabile Geom Stefano Favari, responsabile alla transizione al digitale dell'Ente, il quale interviene in quest'atto in rappresentanza del Comune, e il legale rappresentante dell'Appaltatore dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto funzionario ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dal contraente, fatti salvi gli usi nei termini del codice di comportamento (approvato in forma associata dell'Unione Valnure Valchero a valere per tutti i dipendenti dell'Unione e dei comuni aderenti con delibera di Giunta dell'Unione Valnure VaFlchero n. 045 del 20/04/2023) ovvero conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. n.62/2013 e del codice di comportamento dell'Ente di cui al comma precedente. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per il Committente la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.
4. Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. n.62/2013 nonché il codice di comportamento dell'Ente sono parte integrante del presente contratto in quanto richiamati anche se non materialmente allegati, gli stessi sono liberamente consultabili sul al link: https://carpaneto.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/dettaglio-trasparenza?p_p_id=jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=1&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page-parent=55332&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_current-page=55519&jcitygovmenutrasversaleleftcolumn_WAR_jcitygovalbiportlet_id_dettaglio_publicazione=7862903

Art. 32 – allegati al contratto

1. Sono allegati al contratto e già controfirmati dal fornitore per accettazione in sede di trattativa diretta sul Mepa i seguenti documenti:
 - a) Allegato A Offerta economica come da trattativa diretta Mepa nr. identificativo
 - b) Allegato B “Allegato tecnico al contratto”
 - c) Allegato C “Allegato 2 dell'Avviso Pubblico per la presentazione di domande a valere sul Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 1 - Componente 1 - Misura 1.4.1

- “Esperienza Del Cittadino Nei Servizi Pubblici “Comuni Investimento 1.4 “Servizi E Cittadinanza Digitale”, che è parte integrante e sostanziale del presente documento;*
- d) *Allegato D “Allegato 2 - Completamento delle attività e verifiche tecniche Avvisi 1.4.1” tratto da “Linee guida per i Soggetti attuatori individuati tramite Avvisi Pubblici a lump sum - (ZIP)” reperibili al seguente indirizzo “https://assets.innovazione.gov.it/1666021877-221017_lg-avvisi-lump-sum.zip, che sono parte integrante e sostanziale del presente documento;*
 - e) *Allegato E “Patti e condizioni relative alla nomina del Responsabile esterno del trattamento ex Art. 28 del Regolamento Europeo 2016/679 e della normativa italiana di recepimento”;*

Ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Fornitore approva specificatamente mediante separata sottoscrizione, le seguenti clausole, dopo averle attentamente lette, esaminate ed inteso il loro contenuto: Art. 1 *“Premesse e finalità”*; Art. 8 *“Durata”*; Art. 9 *“Importo della fornitura”*; Art. 10 *“Pagamenti e Fatturazione”* ; Art. 16 *“Obblighi derivanti dal PNRR”*; Art. 17 *“Rispetto del principio di non arrecare danno significativo (DNSH)”*; Art. 18 *“Parità di genere e generazionale”*; Art. 22 *“Penali”*; art 23 *“Risoluzione”*; Art. 24 *“Recesso”*; art 32 *“Allegati al contratto”*.

Data, 06/06/2023

Firmato digitalmente da
Per il fornitore/aggiudicatario
Il Legale Rappresentante o delegato dotato di poteri di firma
Sig. Sacchetto Mauro

Per il Comune di Carpaneto Piacentino
Il Responsabile Unico del Procedimento
Sig. Stefano Favari